

Circolare 4/2005

Bari, 5 maggio 2005

Alle Spett. Imprese Edili della Provincia di Bari

Ai Sigg. Consulenti Discipline Sociali Prov. Bari

Alle Spett.li Agenzie per il Lavoro

Oggetto: Sollecito all'invio delle denunce dei lavoratori occupati relative al periodo dal 1/10/2004 al 31/03/2005.

Nel mese di Luglio p.v. la scrivente Cassa Edile provvederà, in attuazione delle disposizioni contrattuali, alla liquidazione, nei confronti dei relativi beneficiari, degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie afferenti il periodo dal 1/10/2004 al 31/03/2005.

Data la complessità della denuncia unica e, in considerazione, altresì, dell'obbligatorietà della trasmissione per via telematica delle denunce decorrenti dal periodo di paga di gennaio 2005, al fine di garantire tale adempimento nei termini contrattuali, **si invitano le Spettabili Imprese e i Sigg. Consulenti che non avessero ancora provveduto, ad approntare la trasmissione delle denunce di competenza a tutto il periodo di paga di marzo 2005, con immediatezza.**

Le eventuali denunce cartacee **a tutto il periodo di paga di dicembre 2004** trasmesse senza l'ausilio del circuito telematico, da compilarli sui modelli adottati dalla scrivente Cassa, dovranno risultare complete di ogni dato richiesto, di cui ai campi riportati sui moduli **MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI** e **MOD. 03 bis – ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI** e determinate, per quanto attiene il numero delle ore e l'entità delle competenze dichiarati, in conformità delle vigenti disposizioni contrattuali.

Le denunce decorrenti **dal periodo di paga di gennaio 2005**, da trasmettersi obbligatoriamente in via telematica e le eventuali denunce telematiche relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004, dovranno risultare, ciascuna, nello stato di "**Validata**".

Si ricorda che, ai fini della validazione, l'utente dovrà chiudere la denuncia in stato di "**Compilata**" e provvedere a trasmettere, alla scrivente Cassa Edile, la stampa prodotta con l'apposita funzione del programma telematico, del relativo modulo **MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI** e degli eventuali moduli aggiuntivi: **MOD. 01 – DOMANDA DI ISCRIZIONE IMPRESA** (da trasmettersi obbligatoriamente, in sede di trasmissione della prima denuncia telematica), **MOD. 01 bis – DATI ANAGRAFICI IMPRESA**, **MOD. 02 – DATI ANAGRAFICI LAVORATORE**, **MOD. 04 – LAVORATORI IN TRASFERTA ISCRITTI AD ALTRE CASSE**, **MOD. 05 – RICORSO AL LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DELLA LEGGE 196/97**, **MOD. 06 – DICHIARAZIONE DI CODIFICAZIONE NUOVO CANTIERE**, **MOD. ALLEGATO "A" – DICHIARAZIONE ORE INTEGRATIVE C/RIMBORSO TRATTAMENTI DI MALATTIA-INFORTUNIO**, debitamente timbrati e sottoscritti dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa, nonché la documentazione probatoria dei periodi di inabilità di malattia, infortunio e malattia professionale dei periodi di malattia sanzionati, delle festività non dovute e dei permessi di studio.

Si ricorda, altresì, che per poter trasmettere, in via telematica, una denuncia in successione ad un'altra già trasmessa telematicamente, è necessario che la denuncia del periodo precedente risulti validata dalla scrivente Cassa Edile. Pertanto, ove si avesse l'esigenza di provvedere alla trasmissione telematica delle denunce dei lavoratori occupati di un periodo ultramensile, si avrà cura di espletare, con la massima celerità, per ciascuna denuncia mensile, l'iter di validazione, con le modalità prima dette.

Si invitano le utenze in indirizzo a voler prendere buona nota delle modalità e dei termini di dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati, precisati nella “**Guida all’uso del programma On-Line per la trasmissione della denuncia unica**” disponibile nell’area riservata alle imprese del sito Internet della scrivente Cassa Edile all’indirizzo Web: www.cebari.it e ad attenersi, scrupolosamente, ai medesimi, nonché a voler contattare, all’occorrenza, il Call Center della scrivente Cassa ai seguenti numeri telefonici:

080/5910218 Sig.ra	Pisani Daniela
080/5910223 Sig.	Contaldo Simone
080/5910202 Sig.ra	Milano Vita
080/5910220 Dott.	Turturro Giuseppe
080/5910217 Sig.	Bruni Stefano

Nell’immediato futuro, comunque, è necessario, **nell’esclusivo interesse delle imprese, definire la dichiarazione per via telematica della denuncia dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell’obbligo di trasmissione, ed operarne la chiusura, in regime di conformità, attivando da programma, rispettivamente, le apposite funzioni “Chiudi Denuncia” e “Conferma Chiusura”, inderogabilmente, entro il giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento e far pervenire i rispettivi moduli definitivi MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI e relativa documentazione a corredo o MOD. 10 – DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA, alla scrivente Cassa Edile, entro il termine contrattuale perentorio dell’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento della medesima**, poiché, in difetto, l’inadempienza comporterà, automaticamente, l’iscrizione dell’impresa nell’albo delle imprese irregolari, costituito presso la CNCE.

Infatti, in forza degli accordi sottoscritti a livello nazionale, ciascuna Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente, in via telematica, alla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), **entro il secondo mese successivo a ciascun periodo di paga mensile**, l’elenco delle imprese non in regola ed a provvedere ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza mensile.

In sede di rilascio, da parte della Cassa Edile, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui al Dlgs. 276/2003, alla CNCE è demandato il compito, nei casi previsti e con riguardo alle risultanze comunicate mensilmente da ciascuna Cassa Edile, di certificare la **regolarità/non regolarità** su tutto il territorio nazionale, dell’impresa interessata alla richiesta del DURC.

Le denunce che non dovessero risultare conformi a quanto sopra specificato, resteranno sospese fino alla relativa definizione.

Nelle more della definizione, i relativi accantonamenti di gratifica natalizia e ferie non potranno essere liquidati ai beneficiari.

Per tutto quanto sopra detto, si invitano le utenze in indirizzo a voler adempiere agli obblighi di dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell’obbligo di trasmissione, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza della stessa, giusta le disposizioni di cui all’art. 1 del *Regolamento Generale per la Gestione della Cassa Edile della Provincia di Bari*, posto in appendice al vigente CIPL.

Si ribadisce, ancora una volta, che, relativamente alle denunce telematiche, le stesse risulteranno presentate alla scrivente, nei termini contrattuali prima precisati, quando risulterà pervenuta, **entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento della denuncia**, la relativa documentazione probatoria più volte detta, poiché, in difetto, non risulterà perfezionato, nei confronti della scrivente, l’iter di trasmissione per via telematica, della denuncia dei lavoratori occupati.

In caso di ritardata trasmissione e/o definizione delle denunce, la scrivente Cassa Edile declina, sin d’ora, ogni responsabilità in ordine alla ritardata liquidazione, ai beneficiari, dei relativi accantonamenti di gratifica natalizia e ferie ed alle eventuali conseguenti certificazioni negative che dovessero essere rilasciate.

Nell’invitare le spettabili Imprese e i Sigg. Consulenti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni sopra specificate ed a voler definire senza ulteriore indugio e, con immediatezza, le eventuali denunce già trasmesse e risultate non conformi, si pongono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. S. Martinelli)